

COMUNE DI BOVEZZO
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Approvato con deliberazione C.C. n.

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Soggetto attivo	2
Art. 3 - Soggetti passivi	2
Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale	2
Art. 5 - Determinazione dell'aliquota e soglia di esenzione	3
Art. 6 - Versamento	3
Art. 7 - Tutela dei dati personali	3
Art. 8 – Norme di rinvio	3
Art. 9 - Norme finali	4
Art. 10 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dagli artt. 142-144 della L. 296 del 27.12.2006 e s.m.i.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è il Comune di Bovezzo (codice Ente B102), ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998 n.360 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bovezzo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota, deliberata dal Consiglio Comunale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2. L'addizionale comunale è dovuta se per l'anno risulta dovuta l'Imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato dall'art. 1, comma 2 e seguenti della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 5 - Determinazione dell'aliquota e soglia di esenzione

1. L'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali, così come previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

2. L'aliquota e la soglia di esenzione sono fissate, a decorrere dall'anno 2022, nella misura seguente:

Scaglioni di reddito	Aliquota (per cento)
da 0 a 15.000,00 euro	0,55
da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,65
da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,75
Oltre 50.000,00 euro	0,80
Soglia di esenzione assoluta= 0 (zero)	

3. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote dell'anno precedente.

4. La deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere trasmessa al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva.

Art. 6 - Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato secondo le modalità stabilite dal DM 05.10.2007.

2. I versamenti in acconto e saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 4 e 5 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 7 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, nonché ad altre disposizioni di legge vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti.

Art. 9 - Norme finali

1. È abrogato il “Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05/03/2007 e s.m.i., nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2022.